

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 19/11/2024

FATTO

Il ricorrente, stipulava in data 2.09.2019, un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente alla cinquantesima rata sulle 120 pattuite, previa emissione del conteggio estintivo del 30.01.2024.

Infruttuoso il preventivo reclamo, domanda all'ABF la restituzione delle quote non maturate delle commissioni istruttorie e di intermediazione, nonché per oneri di incasso quote e costi per attivazione, per un ammontare complessivo di € 895,98, oltre interessi legali. Chiede, altresì, la restituzione delle somme in eccedenza versate dopo l'estinzione e delle spese difensive.

L'intermediario, costituitosi eccepisce il difetto di legittimazione passiva, per avere prima dell'estinzione ceduto ad altro intermediario i propri crediti in blocco.

Sempre in linea preliminare eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riferimento specifico alle commissioni di intermediazione, anticipate per conto del cliente all'Agente in attività finanziaria.

Deduce, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies del T.U.B. alle estinzioni anticipate dei finanziamenti, estinguibili mediante cessione del quinto di pensione/stipendio, in quanto regolate dall'art. 6 bis del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Sostiene che la recente sentenza del 9/2/2023, relativo al caso Unicredit bank Austria esclude la rimborsabilità dei costi istantanei -

Quanto alla richiesta di rimborso delle spese per assistenza legale richiama unanime principio dell'ABF, secondo cui viene negato alle spese di assistenza professionale carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, ne viene negata la rimborsabilità automatica nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Collegio di Coordinamento ABF n. 4618/2016).

Conclude per il rigetto e, in via subordinata, per la rideterminazione delle quote sulla base del criterio della curva degli interessi.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Preliminarmente, occorre precisare che dal conteggio estintivo (che, ai sensi dell'art. 115 cpc, può essere messo a fondamento di questa decisione, in quanto non ne sono stati contestati i contenuti fattuali) risulta che le commissioni non sono state detratte dalla somma dovuta a saldo e corrisposta alla parte resistente per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, *«non possono ... sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve il pagamento»* derivante dall'anticipata estinzione, *donde la configurabilità della sua legittimazione passiva rispetto alla pretesa restitutoria dei costi relativi al finanziamento estinto anticipatamente* (cfr. Collegio di Napoli, n. 20524/2021 e n. 81/2022 e Collegio di coordinamento n. 6816/2018, la cui decisione, pur essendosi riferita a costi *recurring*, può essere estesa ai costi *up front*, una volta stabilite la rimborsabilità con la sentenza Lexitor e con la giurisprudenza successiva)

Quanto agli altri profili controversi, il Collegio ritiene anzitutto doveroso chiarire il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie in esame, relativa all'individuazione dei costi del finanziamento da restituire in caso di sua estinzione e dei criteri per determinarne l'ammontare.

Come noto, l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata di essi, ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (*up front*) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza Lexitor.

La corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, dl n. 73/2021 (decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della banca d'Italia».

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i collegi abf hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della corte costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del dl n. 73/2021, a tenore della quale «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia

Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’abf”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

Previa disamina attenta della normativa, così come si è andata strutturando fino all’epilogo riconducibile alla sentenza della corte costituzionale , da cui è derivato il ripristino del regime anteriore alla legge del 2021/106 (di conversione del D.L. n.73/2021), questo Arbitro, dunque, aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. Civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. Civ.).

Del resto, l’estensione della ripetibilità anche ai costi non di durata, trova conferma piena nel recente intervento legislativo (d.l.104/2023 , convertito con legge del 9 ottobre 2023 n.136), secondo cui , in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione indicata , continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 , vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, escluse dalla riduzione le imposte, e ciò nel rispetto del diritto dell’unione Europea , come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’unione europea, a nulla rilevando l’inciso in ordine alla salvezza delle disposizioni civili in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, all’evidenza trattandosi di un profilo diverso dal riconosciuto diritto a retrocedere i costi in caso.

Né incide al riguardo la recente sentenza della corte di giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21 , Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione , si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali , nei quali l’intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES , particolarità che giustifica un approccio (esegetico/ applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al dpr n.180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6 bis introdotto dal D. Lgs . 19 settembre 2012 n.169, prevede che all’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche la disposizione del suo art. 125 sexies che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Puntualizzati tali aspetti giuridici e ristretta la valutazione di merito esclusivamente alla domanda di riconoscimento delle somme richieste, oggetto del reclamo e del ricorso, in coerenza col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cpc, pacificamente applicabile anche in questo procedimento, va precisato che il ricorrente, come sottolineato sopra, chiede le quote non maturate delle spese di attivazione, di

intermediazione, di gestione e di incasso rate.

Alle prime due, costi istantanei, va applicato il criterio della curva degli interessi, sicché spettano € 204,71 per i costi di attivazione ed € 365,55 per i costi di intermediazione. I costi di gestione e di riscossione delle rate, di natura permanente, sono stati rimborsati col criterio della proporzione lineare nella misura dovuta sicché non compete alcunché al riguardo.

In conclusione, va riconosciuta complessivamente la somma di € 570,00 (previo arrotondamento in difetto di € 570,26), oltre interessi legali che, coerentemente con l'orientamento condiviso dai Collegi, vanno fatti decorrere dal reclamo, qualificabile anche come atto di costituzione in mora, e non dall'estinzione.

Non vanno riconosciute le chieste spese difensive, stante la natura seriale della controversia. Neppure spetta il rimborso della commissione di estinzione anticipata, giacché ricorrono i presupposti che ne legittimano il versamento e non è stata allegata e dimostrata che essa sia priva di giustificazione (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n.5909/2020).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 570,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO